



COMUNE DI SACROFANO

(Provincia di ROMA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 06/08/2012

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2012

L'anno duemiladodici, addì sei del mese di Agosto alle ore 17:23 nella sede comunale in largo B. Placidi n. 1.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. n. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in **SEDUTA Ordinaria Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE**:

All' Appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente	Assente Giustificato
TOCCI LAURA	Presidente	X		
MAGLI MARIA VITTORIA	Vice Presidente	X		
SASSI OVIDIO	Consigliere			X
CASAGRANDE VALTER	Consigliere	X		
LUZZI MAURIZIO	Consigliere	X		
GIANNOPOLO CARMELO	Consigliere			X
SASSI GIOCONDA	Consigliere	X		
CUOMO DE GENNARO CRISTIANA	Consigliere			X
SERATA CONCETTA	Consigliere	X		
NANNI NICOLA	Consigliere	X		
IACOMUSSI DANIELE	Consigliere	X		
OCCHIPINTI ROSALIA	Consigliere	X		
FABIANI SERENA	Consigliere			X
RICCARDI OBERDAN	Consigliere	X		
TOMA LUIGI	Consigliere			X
BRAGHETTA FRANCESCA	Consigliere			X
TEVERINO CARMELA	Consigliere	X		

Presenti n. 11 Assenti n. 6

Assiste alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE** Dott. MARIO RUSSO.

Essendo presente il numero legale per la validità della seduta, il Sig. TOCCI LAURA, nella sua qualità di presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001 nonché il comma 169 della Legge n. 296/2006 hanno disposto il termine per l'approvazione delle tariffe, aliquote alla data di approvazione del Bilancio;

Che Con Decreto del Ministero dell'Interno del 20 giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 Agosto 2012, ai sensi dell' art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRECISATO che:

- l'applicazione a **regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015**;

- l'articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n.214/2011), e modificato dal Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, **conferma la potestà regolamentare** in materia di entrate degli enti locali di cui all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l'IMU;

- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe d'imposta;

VISTO l'articolo 13, comma 6, del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono:

- modificare **l'aliquota di base** dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6),

- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per **l'abitazione principale** e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7),

- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento (comma 8),

VISTO l'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

EVIDENZIATO che:

- è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

ATTESO che il **versamento** dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la Deliberazione n. 79 del 03.07.2012, con la quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale l'approvazione delle seguenti variazioni alle aliquote base IMU per l'anno 2012:

- Invarianza dell'aliquota base per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado;
- Incremento di 0,17 punti percentuali dell'aliquota base ordinaria per gli immobili diversi dai fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il I° grado;
- Incremento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota base per abitazione principale e pertinenze;
- Invarianza dell'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Che le citate variazioni alle aliquote base consentono il soddisfacimento delle esigenze di bilancio anche in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire:

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, espresso ai fini della regolarità tecnica, nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, espresso ai fini della regolarità finanziaria;

Con votazione unanime (11voti favorevoli)

DELIBERA

1) Di procedere all'approvazione delle aliquote d'imposta IMU per l'anno 2012, in base alle motivazioni in premessa indicate, come segue :

- 1. Incremento di 0,17 punti percentuali dell'aliquota base ordinaria fissata dall'art. 13 comma 6 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per un'aliquota ordinaria finale pari al 0,93%, per gli immobili diversi da fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado;**
- 2. Invarianza dell'aliquota base ordinaria fissata dall'art. 13 comma 6 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per un'aliquota finale pari al 0,76%, per i soli fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado;**
- 3. Incremento di 0,15 punti percentuali dell'aliquota base per abitazione principale e pertinenze fissata dall'art. 13 comma 7 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per un'aliquota finale pari al 0,55%;**
- 4. Invarianza dell'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale fissata dall'art. 13 comma 8 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, per un'aliquota finale pari al 0,20%;**
- 5. Conferma delle detrazioni di legge spettanti ai soggetti passivi d'imposta;**

2) Di stabilire che per i fabbricati dati in uso o comodato d'uso gratuito a parenti entro il primo grado l'applicazione dell'aliquota base ordinaria pari allo 0,76% potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- che il comodatario/utente abbia stabilito nel fabbricato oggetto d'imposta la residenza anagrafica con nucleo familiare distinto rispetto a quello del proprietario del fabbricato;
- che il fabbricato oggetto d'imposta abbia una destinazione residenziale e regolarmente iscritto alle categorie catastali urbane da A/1 a A/8;
- che il fabbricato oggetto d'imposta sia stato regolarmente dichiarato ai fini della Tassa Rifiuti Solidi Urbani dal comodatario/utente, ex art. 70 del D.Lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii.;
- che il fabbricato, sotto qualsiasi forma, non sia stato, non è, e non sarà oggetto di contratti di locazione, uso gratuito o comodato d'uso a terzi nel corso dell'anno;
- che il proprietario entro e non oltre il 30.09.2012 abbia presentato il modello appositamente predisposto dall'Ufficio Tributi e già disponibile sul sito www.comunedisacrofano.it.

3) Di precisare che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012.

4) Di dare atto che nella determinazione dell'aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

5) Di demandare al Responsabile competente l'invio della deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, previa approvazione della proposta da parte del Consiglio Comunale, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

6) Con separata e successiva votazione con voti favorevoli 11 (unanimità) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4 c. dlgs 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(TOCCI LAURA)

Il Segretario Comunale
(Dott. MARIO RUSSO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio al nr. _____ di questo Comune in data _____ per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Sacrofano, li.....

IL MESSO COMUNALE
(RANIERI ROMEO)

=====
=====

Il Segretario comunale, visti gli atti

ATTESTA

I. Che la presente deliberazione:

II.

- È stata pubblicata per 15 giorni dal .
- Costituisce conferma della deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 127 c.2 D. Lgs. 267/2000.
-

Sacrofano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. MARIO RUSSO)

AT T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/08/2012 .

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.l.vo n. 267/2000);

Sacrofano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. MARIO RUSSO)